

Determina n. 011 del 15/09/2022

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	Affidamento ad un unico operatore economico, tramite accordo quadro, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. della fornitura di derrate alimentari e bevande.
CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA	R.A.001/22/PA - RDA 8000312
CIG	CIG: 9366055916
BENEFICIARIO	PARCO SPORTIVO FORO ITALICO Società Sportiva Dilettantistica A R.L.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice"), nonché art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (di seguito anche "Decreto semplificazioni"), interamente gestita per via telematica, per la conclusione di un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice, con un unico operatore economico.
IMPORTO MASSIMO STIMATO	<p>Il valore massimo dell'accordo quadro è stimato in € 3.000.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.</p> <p>Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; pertanto, l'importo per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00.</p> <p>Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese quali, a titolo esemplificativo: imballaggio, trasporto, facchinaggio, scarico, stoccaggio, ecc ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del presente appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.</p> <p>Con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato un contratto per un valore, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, pari all'importo massimo di spesa sopra indicato.</p> <p>Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.</p> <p>La Stazione Appaltante non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento del citato importo massimo di spesa, in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art.35 del Codice.</p> <p>L'operatore economico aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora, entro la durata stabilita del rapporto, il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.</p> <p>L'indicazione delle quantità dei prodotti rappresenta una stima orientativa e non vincolante che, sarà utilizzata esclusivamente ai fini della valutazione delle offerte, e potrà variare in base al numero dei pasti che dovranno essere prodotti.</p> <p>Detta stima non dovrà, pertanto, ritenersi vincolante ai fini contrattuali, atteso che, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di ordinare minori quantità rispetto a quelle indicate, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico si impegna a fornire le quantità richieste, al prezzo offerto, senza alcun aggravio di costi, e comunque nel limite massimo onnicomprensivo di spesa raggiungibile.</p> <p>I corrispettivi contrattuali, determinati in ragione dei quantitativi richiesti, saranno contabilizzati in base ai singoli prezzi unitari offerti per ciascun prodotto e comunque nel limite massimo onnicomprensivo di spesa.</p> <p>I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, per tutti i prodotti richiesti, devono intendersi i prezzi contrattuali, ad ogni effetto di legge. Il prezzo delle singole forniture rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore e al ricorrere dei presupposti di legge, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revisione dei prezzi, secondo quanto previsto all'art.15 dello schema di contratto.</p>

	<p>La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, a seguito della stipula dell'Accordo Quadro, specifici ordinativi di fornitura, aventi valore di contratti esecutivi, fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.</p> <p>Trattandosi di appalto di fornitura, senza posa in opera, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice. Pertanto, gli offerenti non dovranno indicare, in sede di offerta, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione del contratto, anche eventualmente rinnovato, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di chiedere e l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente disciplinare e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.</p>						
DURATA	<p>36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni</p> <p>La Stazione Appaltante, durante la vigenza contrattuale, emetterà singoli ordinativi di fornitura, aventi valore di contratti esecutivi, fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.</p> <p>Qualora alla scadenza del contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, la Stazione appaltante potrà richiedere all'operatore economico affidatario la proroga del Contratto per un periodo massimo di 12 mesi.</p> <p>Il contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.</p> <p>L'operatore economico aggiudicatario non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.</p>						
EVENTUALI OPZIONI	<p>Il contratto potrà essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 1.000.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.</p> <p>La durata del contratto in corso di esecuzione, fermo il limite di cui all'articolo 54, comma 1, del Codice, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.</p> <p>Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 4.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso</p> <table border="1" data-bbox="547 1406 1422 1563"> <thead> <tr> <th>Importo massimo di spesa stimato per la durata di 36 mesi</th> <th>Importo massimo di spesa stimato per l'eventuale rinnovo di 12 mesi</th> <th>Valore globale massimo di spesa dell'appalto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 3.000.000,00</td> <td>€ 1.000.000,00</td> <td>€ 4.000.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Importo massimo di spesa stimato per la durata di 36 mesi	Importo massimo di spesa stimato per l'eventuale rinnovo di 12 mesi	Valore globale massimo di spesa dell'appalto	€ 3.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00
Importo massimo di spesa stimato per la durata di 36 mesi	Importo massimo di spesa stimato per l'eventuale rinnovo di 12 mesi	Valore globale massimo di spesa dell'appalto					
€ 3.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00					
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<p>A. Requisiti generali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. <p>B. Requisiti di idoneità</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs.50/2016; <p>C. Requisiti di capacità economica e finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, oltretutto approvati, non inferiore ad € 2.000.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è quello di fornitura di derrate alimentari e bevande a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti privati. 						

	<p>D. Requisiti di capacità economica e finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della gara, di importo annuo minimo pari a € 500.000,00, IVA esclusa. ▪ Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: PT = 70 PE = 30</p>
SUDDIVISIONE IN LOTTI	NO
MOTIVAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs.50/2016 l'appalto non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. ▪ Viene richiesto il requisito del Fatturato specifico complessivo in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto, nonché dotati di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto standard di Sport e salute S.p.A. applicato anche al Parco Sportivo Foro Italic SSD arl, in quanto Società in house di Sport e salute S.p.A. ▪ Il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 25 luglio 2011, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari".
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC; ▪ è stata eliminata nei raggruppamenti temporanei la previsione secondo cui la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice in conformità alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea 28 aprile 2022, causa C-642-20. ▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs.50/2016, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D. Lgs.50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria; - (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria; ▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c) della L. 17 gennaio 2021, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare all'interno del DGUE, esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 euro. - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.lgs. 50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente; - fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3: <ul style="list-style-type: none"> ○ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs.50/2016; ○ le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6; ○ il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; ○ ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico. <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> - relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6: <ul style="list-style-type: none"> ○ per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es.
--	---

	<p>risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto). <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica sia la persona giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs.50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti. <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle offerte; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe di cui al paragrafo 6.3 lett. a) del disciplinare, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE; ▪ con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni di prestazione analoghe di cui al paragrafo 6.3 lett. a) del disciplinare, è stato precisato che saranno considerati come un unico contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore; ▪ è stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa pena la risoluzione del contratto; ▪ è stato previsto che debba "sempre" essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne; ▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice; ▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni; ▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La procedura verrà espletata, avvalendosi strumentalmente del socio unico Sport e salute S.p.A., che curerà l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipulazione del contratto, in forza del contratto di servizio sottoscritto in data 12 Aprile 2021, in virtù del quale Sport e salute S.p.A. fornisce a Parco Sportivo Foro Italic SSD arl le attività di espletamento dei processi di approvvigionamento, attraverso la gestione delle fasi negoziali, nel rispetto delle normative di legge applicabili in materia di acquisti in relazione alla natura della società, nonché del D.Lgs.50/2016..

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs.50/2016, all'interno del Portale fornitor di Sport e Salute S.p.A. accessibile all'indirizzo https://fornitori.sportosalute.eu ▪ Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del D.Lgs.50/2016. ▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. ▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016; Polizza R.C.T. e R.C.O. ▪ Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni. ▪ Trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP. ▪ Per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni. ▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale <i>"l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"</i>), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE.
<p>RESPONSABILI PROCEDIMENTO</p> <p>DEL</p>	<p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il dott. Massimiliano Zucco nominato con provvedimento del 28 luglio 2022.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Amministratore Unico del Parco Sportivo Foro Italico SSD a r.l</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto.</p>

L'Amministratore Unico
Dott. Diego Nepi Molineris

